Pubblicato il 04/08/2023

N. 04955 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 09341/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9341 del 2023, proposto da [redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Rolli, Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, non costituito in giudizio;

nei confronti

Stefano Di Martile, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) Della graduatoria di merito – Idonei vincitori (Graduatoria di cui all'art. 1, co.1, lett. b) del bando del Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189

allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022 e successive varianti), approvata e pubblicata il 31/03/2023 (all. 1);

2) del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali n. 397638 / 3-6 SEL di Prot. del 20/02/2023, notificato in pari data, con cui è stata formalizzata l'inidoneità della ricorrente con conseguente esclusione dal Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022 e successive varianti;

3) delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali del Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022 e successive varianti, pubblicate sulla pagina web ufficiale del concorso, approvate con determinazione nr. 99/1 – 22CC di prot. dell'01/10/2022 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: il Bando pubblicato in G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. resistente in merito alla ambigua e incoerente dichiarazione di inidoneità al profilo attitudinale della ricorrente con conseguente condanna in forma specifica dell'Amministrazione in indirizzo a rinnovare gli accertamenti attitudinali per la ricorrente nonché, in via subordinata, al pagamento del danno da perdita di chance, con interessi e rivalutazione come per legge; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., e che, a tal fine, debba essere fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare la ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità della ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità della ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione alla richiedente, e

assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Francesco Arzillo**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.